

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
In Nome Del Popolo Italiano

Aut 1894/19
Rep 27832/17
Rep 860/19

Il Giudice di Pace di Roma, sez. VI civile, avv. Attilio Pittelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 27832/17 del R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2018,
vertente

tra

- [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Antonello Politano che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

- attore -

e

- **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da delega in atti;

- convenuta -

- **AMA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti;

- terza chiamata in causa -

- **Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da delega in atti;

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale;

CONCLUSIONI: come da verbale e scritti difensivi.

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice chiede il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura [REDACTED] il 02.01.2016, in Roma, Lungotevere de' Cenci alorche' a causa di una notevole quantita' di guano presente sul manto stradale, sbandava ed andava ad urtare contro altri veicoli ed un albero posto a bordo della carreggiata.

E' noto che in subiecta materia la Suprema Corte (Cass.28 ottobre 1998, n. 10759) ha ripetutamente affermato che va elusa l'applicabilità, nei confronti della pubblica amministrazione,

della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando: si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini – elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade e le strade ferrate - e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi.

Viceversa (Cass. 27/12/95 n.13144), la presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste con riguardo ai beni demaniali che (pur se oggetto di un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quali i beni del demanio stradale: cfr. Cass. 3392/82;Cass.3060/72) per la loro limitata estensione consentono l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi (cfr. Cass. 526/87; Cass.976/72).

Per ciò che, poi, attiene ai presupposti per la configurabilità in tali fattispecie della responsabilità ex art. 2043 c.c della P.A., la giurisprudenza del Supremo Collegio è ferma nell'affermare che l'ente proprietario del bene aperto all'uso pubblico è tenuto a mantenere lo stesso in condizioni che non costituiscano per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) e nel precisare, inoltre, che per aversi insidia occorrono congiuntamente i caratteri, obiettivo e subiettivo, della non visibilità e della non prevedibilità del pericolo, per cui va esclusa quando manchi uno solo di tali elementi (cfr. fra altre Cass. 03/06/80 n. 3619; 21/02/80 n.11259; 11/11/78 n.5182).

Alla luce dei principi di diritto ora esposti, la fattispecie in esame appare sussumibile nell'ambito applicativo di cui all'art. 2043 c.c..

Occorre, dunque verificare se le emergenze istruttorie comprovino:

- che l'incidente si è verificato a causa della cattiva manutenzione della strada;
- che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto, caratterizzato dalla non visibilità e dalla imprevedibilità.

Inoltre, perché l'ente proprietario della strada possa essere riconosciuto responsabile nella produzione del sinistro, è necessaria quantomeno una sua condotta colposa che, nel caso in esame, consisterebbe nel non aver tempestivamente rimosso la buca sul manto stradale.

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo giudice che sussiste la responsabilità' del Comune convenuto.

Infatti, nel caso in esame, possono ritenersi sussistenti i requisiti di non visibilità' ed imprevedibilità', tenuto conto che, come descritto anche nella relazione sull'incidente stradale redatta dalla Polizia di Roma Capitale, il sinistro si verifico' "a causa del fondo stradale

estremamente scivoloso, per la notevole presenza, sull'intera carreggiata, di sostanze grasse, probabilmente guano, dello spessore di 3-4 centimetri, peggiorato dalla pioggia in atto e non riconoscibile, per il colore scuro simile all'asfalto". Inoltre, la circostanza che numerose autovetture rimasero coinvolte nel sinistro per lo stesso motivo (nella relazione della Polizia di Roma Capitale sono elencati i dati di cinque veicoli), costituisce ulteriore prova del fatto che Roma Capitale non pose in essere, nella fattispecie in esame, tutte le misure necessarie per mantenere la via aperta al pubblico in condizioni tali da non costituire per l'utente una situazione di "insidia".

In riferimento al *quantum*, le fotografie e la fattura di riparazione allegate e la fattura per il trasporto del mezzo, unitamente alla descrizione dei danni del veicolo dell'attore contenuta nella relazione della Polizia di Roma Capitale, consente di pervenire ad una quantificazione del danno materiale subito che si liquida nella somma complessiva di euro [REDACTED] a cui vanno aggiunti gli interessi sulla somma devalutata, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, alla data del sinistro e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così determinato decorreranno gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza.

Quanto alla domanda di manleva, avanzata da Roma Capitale nei confronti della chiamata in causa AMA S.p.a., risulta fondata e deve essere accolta.

La suddetta impresa, infatti, in virtù del suo Statuto Sociale, art. 4, è tenuta a curare la pulizia dell'intero sistema viario di Roma Capitale. In particolare, come si legge nella Scheda n. B/5 del Contratto di servizio tra il Comune di Roma e l'Ama S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene urbana, sottoscritto il 04.02.2004 ed in vigore anche all'epoca del sinistro per cui è causa come da deliberazione n. 14 del 2015, l'Ama S.p.a. si è obbligata al servizio di spazzamento e lavaggio per la rimozione del guano prodotto dagli stormi sul manto stradale, con frequenza standard giornaliera, dal mese di ottobre fino alla fine del mese di gennaio, con assunzione di responsabilità in caso di infortuni e danni diretti ed indiretti imputabili alla medesima.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna Roma Capitale a corrispondere a [REDACTED] a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di euro [REDACTED] a cui vanno aggiunti gli interessi sulla somma devalutata, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, alla data del sinistro e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino alla data di pubblicazione della

presente sentenza. Sull'importo così determinato decorreranno gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza.

- 2) condanna Roma Capitale, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 280,00 per spese ed euro 1.205,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) condanna, altresì, l'AMA S.p.a. a mallevare Roma Capitale da tutto quanto andrà a pagare all'attrice per quanto stabilito ai punti 1) e 2).

Così deciso in Roma il 07.01.2019

IL GIUDICE

GIUDICE DI PACE
Attilio Pittelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
G. 103. R. *23-1-19*
IL CANCELLIERO GIUDIZIARIO
Sabrina Mori
Dott.ssa Sabrina Mori